



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

PIATTAFORMA QUADRIFOGLIO - UMA

MANUALE DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI
DESTINATI ALL'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA



Indice

PREMESSA	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
SOGGETTI COINVOLTI	6
BENEFICIARI.....	7
MACCHINE E ATTREZZATURE	8
Procedure per la dichiarazione delle macchine agricole	9
Casi particolari	10
CONDUZIONE TERRENI	11
DEMATERIALIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO	11
PRIMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO UMA	12
CESSAZIONE DAL REGISTRO UMA.....	12
RICHIESTA ANNUALE DI CARBURANTE AGRICOLO	14
CALCOLO ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO	15
Assegnazione carburante agricolo per allevamento (Complementarità).....	16
Assegnazione per allevamento animali con contratto di soccida	16
Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra.....	16
Assegnazione carburante per colture irrigue	17
Assegnazione carburante per ventole antibrina	17
Assegnazione carburante per trattamenti fitosanitari e diserbi.....	17
Maggiorazioni alle operazioni di campo e fuori campo.....	18
RICHIESTE DI CARBURANTE AGRICOLO DOPO IL 30 GIUGNO.....	18
RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE	18
TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO - ORDINE DI CARBURANTE.....	19
DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL CARBURANTE DELL'ANNO PRECEDENTE.....	20
RICHIESTA CARBURANTE PER IMPRESE AGROMECCANICHE CONTOTERZISTE.....	20
DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL CARBURANTE DELL'ANNO PRECEDENTE PER CONTO TERZI	20
ASSEGNAZIONI SUPPLEMENTARI DI CARBURANTE	21
FURTO DI CARBURANTE AGEVOLATO	21
CONTROLLI IN LOCO (EX POST)	21
COMUNICAZIONI – MODULISTICA- CONTATTI	22

PREMESSA

Il presente manuale, in attuazione delle norme richiamate nel successivo paragrafo, definisce i criteri e il procedimento per l'assegnazione di prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti agricoli, e la gestione degli utenti motori agricoli.

Il procedimento è supportato dal Sistema Informativo denominato "UMA Sicilia".

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173".
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica".
- Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002 "Disposizioni applicative del D.M. 454/2001".
- nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai Centri di Assistenza Agricola la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l'agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione.
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- DM 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. (16A01523) (GU Serie Generale n. 50 del 1-3-2016)".
- D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" modificato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola".
- Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 art. 80, commi da 15 a 19 – individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite CAA.
- Delibera di Giunta n. 523 del 12/11/2020 con cui si è data attuazione la L.R. n. 11/2010.
- D.A. n. 24/GAB del 20 marzo 2018 "Approvazione tabella aggiornata dei consumi annessa al DM 30/12/2015".
- D.A. n. 174/2022 del 2 febbraio 2022 – Modifica tabella consumi carburante agevolato per l'apicoltura.
- D.A. n. 3974/2023 del 4 settembre 2023 – Modifica e integrazione dell'Allegato 1 annesso al D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018.
- D.D.G. n. 1037/2026 del 19 febbraio 2026 – Approvazione del "Manuale delle procedure per l'esecuzione dei controlli" ai sensi dell'art. 7 del D.M. 454/2001 e della relativa modulistica.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 384 – Riduzione del 23% dei consumi medi standardizzati di gasolio.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 30 aprile 1991, n. 10 – Norme sul procedimento amministrativo.

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), artt. 3-bis, 43, 44 e 64, e Linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- Determinazione A.D.M. prot. 138764/RU del 10 maggio 2020 e Circolare A.D.M. n. 7/D del 23 febbraio 2022 – Obbligo di emissione dell'e-DAS per benzina e gasolio denaturati per uso agricolo.
- Risoluzione dell'Agenzia delle Dogane n. 2/D del 19 marzo 2003 – Terreni condotti in comodato.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 32 e 33; art. 2135 del codice civile; D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 5.
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 e D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 17, comma 3-bis – Contratti agrari e registrazione.
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, artt. 8, 9 e 12; D.M. 22 gennaio 2014 (PAN); D.M. 3 marzo 2015, n. 4847 – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 57 e 58, e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Allegato V – Macchine agricole e attrezzature di lavoro.
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 95, 96 e 167 – Utilizzazione delle acque a uso irriguo.
- D.D.G. n. 930/2022 del 15 marzo 2022, abrogato dal presente manuale.
- Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dalle presenti Istruzioni Applicative.

SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto previsto dal DM n. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui alla materia sono: la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ed i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

L'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura:

- definisce le "regole" di gestione della materia attraverso il presente manuale delle procedure di assegnazione, stabilendo, in particolare, integrazioni e maggiorazioni di competenza regionale attraverso le tabelle ettaro/coltura ed espleta, attraverso gli Ispettorati Agricoltura le funzioni di controllo, con particolare riferimento alle attività previste dall'art. 7, c. 2 del DM 454/2001, nonché le funzioni di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti;
- svolge le funzioni per le assegnazioni dei carburanti ad accise agevolate alle aziende agro-meccaniche, Enti di sviluppo agricolo, Consorzi di Bonifica, Enti pubblici e a tutti gli agricoltori singoli o associati che non rilasciano mandato o delega ai CAA riconosciuti o i cui C.A.A. di appartenenza non sottoscrivono la Convenzione con la Regione Siciliana;
- si avvale dei servizi offerti dai CAA, riconosciuti ai sensi del DM 27 marzo 2008 recante "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", operanti nella Regione garantendo loro l'utilizzazione Sistema Informativo "UMA Sicilia";
- rende operativo il coinvolgimento dei Centri di Assistenza Agricola convenzionati con la Regione Siciliana, mediante lo svolgimento da parte dei CAA delle attività di predisposizione, istruttoria e validazione delle domande di assegnazione del carburante ad accise agevolate a favore delle aziende agricole che hanno dato loro mandato;
- segnala alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) le eventuali anomalie riscontrate dai controlli, gestisce le richieste di accesso agli atti e/o informazioni provenienti da soggetti terzi e trasmette, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DM 454/2001, l'elenco dei soggetti titolari di assegnazione per l'anno precedente che, entro il 30 giugno di ogni anno, non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione dei consumi;
- svolge le funzioni di controllo previsti dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001 a carico delle aziende agricole ed ai CAA. Individua il campione dei soggetti da controllare, secondo le modalità stabilite dal "Manuale delle procedure per l'esecuzione dei controlli" approvato con D.D.G. n. 1037/2026 del 19 febbraio 2026, effettua gli accertamenti documentali, ed i controlli in loco, e i controlli a campione sui CAA. Comunica le eventuali irregolarità emerse alle autorità competenti.
- È responsabile dell'implementazione e dell'aggiornamento del Sistema Informativo "UMA Sicilia" che supporta la dematerializzazione del procedimento di richiesta, assegnazione, consegna e giustificazione dei consumi del carburante agricolo agevolato, per tutti gli utenti aventi diritto, per i distributori autorizzati e le diverse Autorità di controllo e mediante il quale è dematerializzato il libretto di controllo cartaceo e adottato il libretto unicamente elettronico.
- Adotta le modalità organizzative idonee alla completa dematerializzazione dei procedimenti in conformità ai principi generali e alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in particolare garantendo la possibilità di presentazione delle istanze in formato digitale ed utilizza preferenzialmente il formato digitale per tutti i documenti prodotti, ed il canale digitale per le comunicazioni.

Centri di Assistenza Agricoli (CAA)

I CAA, in virtù di apposita Convenzione stipulata con la Regione Siciliana:

- svolgono l'attività di predisposizione, istruttoria e validazione delle domande di assegnazione del carburante ad accise agevolate a favore delle aziende agricole che hanno dato loro mandato o delega, con l'ausilio del Sistema Informativo "UMA Sicilia". I responsabili di sede dei CAA con la validazione delle istanze presentate dall'istruttore operatore CAA garantiscono che il procedimento si è svolto nel rispetto del DM 454 del 14 dicembre 2001, della normativa vigente in materia e secondo le modalità e le procedure stabilite nel presente Manuale.
- costituiscono il fascicolo UMA contenente la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 2 del DM 454/2001; garantiscono la messa a disposizione di tutta la documentazione cartacea inerente alle istanze presentate dai propri utenti, presente nel fascicolo aziendale e nel fascicolo UMA.
- sono sottoposti ai controlli previsti dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001.

BENEFICIARI

I Soggetti che, ai sensi del DM 14 dicembre 2001 n. 454 possono richiedere l'agevolazione fiscale sul carburante agricolo sono:

- a) Esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, in forma singola o associata;
- b) Cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
- c) Aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- d) Consorzi di bonifica e di irrigazione;
- e) Imprese agromeccaniche iscritte nel Registro delle imprese.

L'agevolazione è ammessa per i soli terreni agricoli, i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione, risultino dichiarati nel fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR n. 503/99, validato con apposita scheda avente data relativa all'anno solare di presentazione della richiesta di assegnazione del carburante agevolato.

Per i Consorzi di bonifica e di irrigazione, i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.

È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde (ove la stessa si riferisca ad attività agricola), nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.lgs. 99/04).

Sono considerate attività agricole, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 2135 del codice civile:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie,

se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), del T.U.I.R.

Per poter richiedere l'agevolazione fiscale è necessario:

- esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed attive al momento della presentazione della domanda e possedere ed utilizzare (a titolo di proprietà, locazione, comodato o leasing) macchine agricole ed attrezzature necessarie alle operazioni agricole richieste, risultanti dal fascicolo aziendale;
- essere titolari di una impresa agro meccanica e possedere (a titolo di proprietà, locazione, comodato, etc), risultante dal fascicolo aziendale, i mezzi agricoli e l'attrezzatura agricola specifica per le operazioni colturali ai terzi;
- tutti i beneficiari di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono aver costituito ed aggiornato all'anno della richiesta di concessione il Fascicolo aziendale presso un CAA autorizzato.

Le cooperative e le Imprese agro meccaniche, dovranno dichiarare i CUAA (Codici fiscali e/o Partite IVA) dei soggetti presso i quali hanno svolto le operazioni agricole indicando le colture, le superfici lavorate e le operazioni svolte. I clienti delle imprese agro meccaniche ed i soci delle Cooperative devono risultare anch'essi iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e attive ed aver costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale.

Potrà essere assegnato carburante agevolato esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni agricole riportate nel D.A. 24/GAB del 20 marzo 2018 e s.m.i.

I soggetti non titolari di partita IVA, di Fascicolo aziendale e non iscritti alla C.C.I.A.A. o iscritte e non attive alla C.C.I.A.A. non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/01.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 384 (G.U. Serie Generale n° 300 del 29.12.2014 – Suppl. Ordinario n° 99), alle assegnazioni di Gasolio a prezzo agevolato per lavori agricoli verrà applicata la riduzione del 23% sulle quantità previste dai parametri ettaro coltura o di quelli relativi agli allevamenti.

MACCHINE E ATTREZZATURE

I lavori agricoli, per poter beneficiare di assegnazione di carburante agevolato, dovranno essere effettuati con le seguenti macchine:

- le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli impianti e le attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
- le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada (e successive modifiche ed integrazioni) quando siano permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

L'assegnazione di carburante agricolo per le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del Codice della strada, può essere effettuata su dichiarazione dell'utente per i lavori straordinari agricoli.

L'utente dovrà produrre Certificato di origine e/o Dichiarazione di conformità delle predette macchine operatrici e, qualora tali Atti non siano sufficienti, anche apposita dichiarazione attestante le caratteristiche tecniche ed i dati identificativi delle stesse; ancora, si dovrà dichiarare la natura, l'ubicazione, l'estensione e la durata degli interventi straordinari da effettuare. L'assegnazione di carburante verrà, comunque, dimensionata sulla base dei valori indicati nelle vigenti tabelle ettaro/coltura.

Non sono comprese tra le macchine agricole:

- i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
- i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
- gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del predetto D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 quando non siano permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Sono esclusi, inoltre, dalla disciplina del D.M. 454/01 i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole. Per l'autoproduzione di energia l'Utente dovrà, comunque, richiedere l'autorizzazione agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) competenti per territorio.

Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

- trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semi portate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

- macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) paragrafo 3;
- rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

Procedure per la dichiarazione delle macchine agricole

L'agevolazione è concessa per le operazioni eseguibili con le macchine ed attrezzature debitamente inserite nel Fascicolo aziendale ed a norma con le disposizioni di legge.

I dati identificativi inerenti alle macchine agricole e le relative attrezzature da utilizzare per le lavorazioni meccanico-agrarie e per attività zootecniche devono essere acquisiti dal CAA competente e registrati nel Fascicolo aziendale.

Relativamente alle attrezzature agricole sprovviste di numero di matricola o telaio, dovrà essere indicato nel Fascicolo aziendale altro identificativo equipollente, quando presente o disponibile; in

assenza di identificativo, si dovrà, comunque, esplicitare la dicitura "assente", "illeggibile" o "smarrito".

Per la dichiarazione e l'aggiornamento della composizione del parco macchine agricole si utilizzano le procedure del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la gestione del fascicolo aziendale elettronico dove è dedicata specifica sezione le cui informazioni digitalizzate dovranno essere comprovate dalla documentazione cartacea attestante la proprietà o la concessione in uso.

Casi particolari

Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997

Le tipologie di macchine già in circolazione alla data del 6 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal previgente Codice della Strada, devono essere oggetto di una specifica autodichiarazione.

Macchine in uso temporaneo

L'utilizzatore dovrà produrre copia del contratto sottoscritto da entrambi i contraenti, nel quale siano riportati il periodo o i tempi di cessione della macchina e i dati identificativi della stessa (marca, tipo, targa, telaio o matricola) così come riportato all'art.2 comma 3 lettere d) ed e) del D.M.454/2001.

Infatti la norma prevede l'utilizzo di macchine non in proprietà; in tale ipotesi è necessario produrre la documentazione attestante il possesso delle macchine, il periodo di presumibile impiego nonché, per le macchine operatrici, le lavorazioni per le quali se ne chiede l'utilizzo.

Per il caricamento in fascicolo si possono verificare due situazioni:

- Comodato di lunga durata (almeno un anno o più): la macchina andrà scaricata dal fascicolo del proprietario comodante e caricata in quello del comodatario;
- Il comodato è di breve durata (inferiore all'anno): la macchina rimane in carico nel fascicolo del proprietario e viene caricata anche nel fascicolo del comodatario per il periodo durante il quale viene utilizzata.

Le macchine dovranno essere registrate sui Fascicoli aziendali del proprietario e del comodatario o utilizzatore indicando i rispettivi titoli di impiego ("proprietario" o "utilizzatore").

Registrazione di macchine reimmatricolate

In caso di necessità di re immatricolazione di una macchina si dovrà produrre, copia del foglio di VIA nel quale sia indicato il precedente numero di targa ed il numero della nuova targa assegnata e si dovrà, pertanto, aggiornare il proprio Fascicolo aziendale.

Registrazione di demolizione/rottamazione

In caso di avvenuta demolizione è necessario presentare, al CAA competente, la documentazione comprovante la demolizione; si dovrà, quindi, aggiornare il proprio Fascicolo aziendale attraverso lo scarico del mezzo.

Scarico di una macchina dopo l'assegnazione annuale

In caso di assegnazione carburante agricolo sulla base del parco macchine, lo scarico di una macchina (per vendita, noleggio, comodato, ecc.) dopo l'assegnazione annuale può determinare un massimo assegnabile inferiore. In tal caso deve essere rideterminato il quantitativo di carburante agricolo spettante e riemesso un nuovo buono. Nel caso in cui l'azienda agricola abbia prelevato un quantitativo superiore a quello rideterminato, la parte eccedente calcolata in dodicesimi, se prelevata e consumata, sarà soggetta alla procedura di recupero accisa.

CONDUZIONE TERRENI

Consistenza territoriale

La dotazione di terreni dell'azienda è comprovata dal fascicolo aziendale SIAN, nel quale la consistenza territoriale è registrata secondo le modalità previste dal "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale".

In fase di istruttoria e in fase di controllo la consistenza terreni riportata nelle dichiarazioni rese nell'istanza verrà verificata tramite il fascicolo SIAN, ricorrendo all'esame di eventuale documentazione a titolo di supporto solo nei casi particolari in cui il dato SIAN presenti delle criticità interpretative.

Acquisto colture in piedi

Per l'acquisto di colture in piedi necessarie all'alimentazione di bestiame, fattispecie previste e riconosciute dalla legge ma non attestate da una forma contrattuale, va acquisita copia della fattura di vendita con indicazione specifica della specie e della superficie interessata con l'annotazione dei riferimenti catastali. In tale circostanza l'Ufficio U.M.A. può assegnare carburante per la falciatura, raccolta e trasporto del prodotto in azienda.

DEMATERIALIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

I procedimenti di assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura sono gestiti con modalità interamente dematerializzata attraverso il sistema informativo "UMA Sicilia" (<https://quadrifoglio.regione.sicilia.it>).

Gli utenti accedono al sistema informativo esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica), ai sensi dell'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del D.lgs. 82/2005 (CAD).

Tutti i soggetti dovranno registrarsi seguendo le indicazioni contenute nel manuale d'uso "Quadrifoglio Identity and Access Management".

La persona autorizzata ad operare per l'azienda è il titolare della ditta individuale o il suo consulente e, nel caso di società, il legale rappresentante, nonché ogni altro soggetto munito di potere di rappresentanza risultante dal registro delle imprese ovvero da procura speciale. Nelle procedure concorsuali e nei casi di amministrazione di sostegno, tutela o comunione ereditaria opera il soggetto legittimato in base al provvedimento dell'autorità competente, previa acquisizione del relativo titolo.

Una stessa persona può essere autorizzata ad operare per più aziende (ad esempio è titolare di ditta individuale e contemporaneamente legale rappresentante di una società); in questo caso opererà sempre con la medesima identità digitale per entrambe le aziende.

Per i CAA autorizzati che lo richiedono, gli operatori possono essere abilitati all'accesso al sistema informativo per conto degli utenti che gli conferiscono mandato; sono così abilitati alla compilazione informatica e agli adempimenti connessi.

Anche gli operatori CAA devono registrarsi autonomamente nel sistema con le stesse modalità dei beneficiari, ma le utenze degli operatori CAA devono essere sempre attivate attraverso l'abilitazione effettuata dall'Ufficio Regionale sulla base degli elenchi di operatori autorizzati trasmessi dal rappresentante legale del CAA.

Tutti i documenti e le comunicazioni, in formato digitale devono essere trasmessi con modalità telematica.

Il documento informatico, come definito con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.lgs. 82/2005), assume il livello di informazione primaria per la formazione della documentazione

amministrativa.

Le funzioni di garanzia attribuite dalle norme specifiche al libretto di controllo sono pienamente salvaguardate in quanto:

- tutti i dati sono registrati nel sistema informatico e resi accessibili e consultabili anche con apposite query di ricerca agli organi di controllo (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza);
- il sistema genera automaticamente in formato pdf un documento che riporta le informazioni essenziali prescritte dal DM 454/2001 e il dettaglio di tali informazioni è riportato nella stampa dell'istanza; tali documenti restano sempre consultabili per l'utente e per l'ufficio e sono registrati automaticamente dal sistema attraverso l'attribuzione di un progressivo univoco e della data;

La verifica dei requisiti di accesso all'agevolazione fiscale, specificati dall'art. 2 comma 3 DM 454/2001, e la determinazione dei quantitativi spettanti in base alle tabelle dell'ettaro/coltura viene effettuata attraverso il sistema informativo UMA Sicilia che si avvale dei collegamenti telematici alla banca dati SIAN e di algoritmi automatizzati di calcolo.

Tutta la documentazione viene acquisita esclusivamente in formato digitale e conservata attraverso il sistema informativo.

I documenti acquisiti in formato digitale sono validi se sottoscritti con firma digitale o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità o comunque inequivocabilmente riconducibili all'autore.

I richiedenti attestano, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti dal DM 454/2001; attestano altresì, tutti gli ulteriori elementi necessari alla corretta quantificazione dell'agevolazione.

Non è richiesta la documentazione relativa a informazioni autocertificabili e verificabili d'ufficio presso altre Pubbliche Amministrazioni, quali le informazioni anagrafiche, camerali e societarie verificabili d'ufficio attraverso accesso alle banche dati di Info camere, la consistenza terreni e la consistenza zootecnica verificabili tramite il fascicolo aziendale SIAN. La necessaria documentazione, infatti, viene acquisita e verificata dalle Amministrazioni competenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni da parte dell'Amministrazione e sottoscritte nelle forme previste dalla legge. Tali dichiarazioni sono di norma contenute nel format dell'istanza; eventuali elementi da integrare possono essere acquisiti con ulteriori dichiarazioni, rese e sottoscritte con le modalità di cui sopra, o diversa documentazione, e trasmesse in allegato all'istanza.

In generale è pertanto richiesta la compilazione di tutti i campi previsti dal sistema informativo, ad eccezione di quelli non pertinenti al caso specifico; l'istanza non è procedibile se mancano o sono palesemente inesatti gli elementi minimi essenziali per consentire il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese o i parametri tecnici necessari a quantificare l'assegnazione.

Saranno ritenute ricevibili unicamente le istanze compilate mediante la procedura "UMA Sicilia" disponibile tramite il portale regionale "Quadrifoglio" (<https://quadrifoglio.regione.sicilia.it>).

PRIMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO UMA

L'iscrizione al registro UMA delle ditte può avvenire solo dopo aver depositato il fascicolo aziendale presso un CAA di propria scelta e conferito il mandato di assistenza.

Per l'iscrizione di una nuova ditta al registro UMA Sicilia si procede preliminarmente con l'importazione dei dati aziendali dall'Anagrafe Agricola (SIAN), così come risultanti dall'ultima validazione del fascicolo aziendale, e successivamente con l'assegnazione automatica del numero identificativo UMA.

Le variazioni che non comportano il cambiamento del Codice Univoco Azienda Agricola (di seguito

denominato CUAA) devono essere comunicate al gestore del fascicolo che provvederà ad aggiornare i dati in Anagrafe Agricola al fine dell'aggiornamento nel Registro UMA (è compresa la variazione del parco macchine).

Qualora la variazione dei dati dell'azienda comporti la variazione del CUAA, si rende necessario procedere alla cessazione della posizione stessa ed all'apertura di una nuova posizione attraverso la compilazione di un nuovo fascicolo.

Eventuali prelievi di carburante agricolo effettuati successivamente alla variazione che comporta la cessazione della ditta, sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti da parte dell'Amministrazione.

CESSAZIONE DAL REGISTRO UMA

Il procedimento è a carico degli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica.

Premesso che la cancellazione dal Registro delle Imprese preclude l'accesso al beneficio fiscale sul carburante agricolo, i quantitativi di carburante prelevati dopo la data della suddetta cancellazione saranno oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.

PROCEDURA DI CESSAZIONE

La cancellazione avviene mediante presentazione di apposita domanda, inviata tramite il sistema Informativo UMA Sicilia, dal titolare/legale rappresentante della ditta, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. 454/2001. La cessazione comporta contestualmente lo scarico di tutte le macchine agricole a carico della ditta. La cessazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei consumi di carburante agricolo dell'ultima assegnazione ricevuta (anche se pari a zero per assegnazione delle rimanenze di carburante agricolo dell'anno precedente).

In caso di cessazione di una ditta con conduzione conto terzi o conduzione mista, alla verifica dei consumi dovrà essere allegato l'elenco delle lavorazioni eseguite e le relative fatture con contestuale caricamento sul sistema informativo dei dati delle singole fatture allegate.

La cessione totale di azienda richiede la cancellazione della Ditta cedente dal Registro UMA (cessazione). Le macchine e le attrezzature intestate alla ditta cedente, per essere caricate sulla ditta cessionaria, se soggette ad immatricolazione, devono necessariamente essere volturate presso la Motorizzazione Civile competente. Qualora residuino rimanenze di prodotto denaturato, nella dichiarazione dei consumi sono indicati, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. 454/2001, devono essere indicati gli estremi identificativi del soggetto in possesso dei requisiti che acquisisce il carburante agricolo ovvero del deposito abilitato al quale le rimanenze sono cedute.

La cessione parziale di azienda non determina la decadenza del beneficio, ma richiede il passaggio dei quantitativi di carburante da un soggetto all'altro in relazione alle attività condotte dall'uno prima della cessione e alle attività condotte dall'altro dopo l'acquisizione dell'azienda.

DECESSO DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La comunicazione del decesso deve essere presentata entro sei mesi agli Uffici UMA dell'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dagli eredi, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, contenente la data del decesso del de cuius.

In caso di decesso del titolare di una ditta individuale, la stessa va cessata, con contestuale dichiarazione dei consumi di carburante dell'anno precedente, secondo le modalità previste per le verifiche dei consumi annuali. Nella dichiarazione dei consumi, qualora risultino rimanenze, devono essere indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione oppure del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende cedere il prodotto rimanente. Il decesso del titolare di Ditta individuale determina la decadenza del beneficio. Pertanto, eventuali prelievi effettuati successivamente alla data del decesso sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.

In caso di società, se il decesso del Legale Rappresentante della Ditta non determina una modifica del CUAA, la ditta non va cancellata dal Registro UMA e i soci superstiti possono prelevare il

carburante agricolo ancora in disponibilità.

DITTE INATTIVE

Si definiscono inattive quelle Ditte prive di rimanenza di carburante agricolo e che non ne hanno richiesto in assegnazione negli ultimi cinque anni. Queste Ditte sono esentate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei consumi e sono cessate d'ufficio.

Sono considerate inattive anche quelle ditte che, in possesso di rimanenza, non hanno presentato verifica dei consumi da almeno cinque anni. In questo caso le ditte sono cessate d'ufficio.

La cessazione delle ditte inattive comporta il contestuale scarico (per inattività) di tutti i mezzi in carico alla ditta.

Le ditte inattive cessate non possono essere riattivate. Pertanto, per queste ditte è necessario procedere con una nuova iscrizione secondo le modalità previste.

RICHIESTA ANNUALE DI CARBURANTE AGRICOLO

UFFICI COMPETENTI

Le procedure per l'assegnazione di carburante agricolo per l'agricoltura competono:

- all'Ispettorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana competente per territorio;
- ai Centri di Assistenza Agricola (CAA), delegati dalla Regione Siciliana attraverso la sottoscrizione della Convenzione alla gestione del procedimento;

TIPOLOGIA DI DOMANDA

1. **Nuova Istanza**: Prima richiesta di assegnazione carburante dell'anno
2. **Istanza supplementare**: Richiesta di assegnazione carburante successiva alla prima nell'ambito dell'anno;
3. **Istanza di rendicontazione**: Istanza non finalizzata ad un'assegnazione di carburante ma alla sola giustificazione del prelevato anno precedente;
4. **Istanza di chiusura posizione**: Istanza di cessazione posizione UMA
5. **Altre tipologie (acconto, assegnazione provvisoria, ecc.)**: Istanze autorizzate con specifici provvedimenti.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

L'utente avente diritto (titolare o rappresentante legale) può richiedere l'assegnazione utilizzando una delle seguenti modalità:

1. mediante il Portale UMA Sicilia (<https://quadrifoglio.regione.sicilia.it> dalla scheda "Accesso Utenti UMA");
2. recandosi presso il CAA convenzionato con la Regione Siciliana, al quale a propria scelta ha dato specifico mandato di gestione del procedimento. La domanda è sottoscritta dal dichiarante (titolare o rappresentante legale) in presenza dell'operatore che istruisce la pratica, previo accertamento dell'identità e la costituzione o aggiornamento del fascicolo UMA. Il CAA incaricato con mandato, provvederà alla presentazione dell'istanza, all'esecuzione dell'istruttoria e al rilascio del libretto digitale generato mediante il Portale UMA Sicilia" (<https://quadrifoglio.regione.sicilia.it>).

La richiesta di assegnazione di carburante agevolato può essere presentata dal **1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno**.

L'assegnazione annuale è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei consumi

dell'anno precedente.

DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA ANNUALE

Nel caso di istanze presentate per il tramite del CAA la documentazione annuale è costituita da:

- a) istanza sottoscritta in originale;
- b) eventuali ulteriori dichiarazioni integrative allegate all'istanza in originale;
- c) copia del documento di identità;
- d) mandato in originale relativo agli adempimenti UMA, sottoscritto dal richiedente con le modalità di legge;
- e) ulteriore documentazione prevista nei casi specifici.

Tutta la documentazione viene acquisita esclusivamente in formato digitale e viene conservata nel sistema, nel rispetto degli artt. 43 e 44 del CAD e delle Linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Inoltre è costituito apposito fascicolo UMA custodito presso la sede CAA, sotto la responsabilità dello stesso CAA, per un periodo minimo di cinque anni con l'obbligo di renderla disponibile per i controlli della Regione o delle Autorità di controllo (Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane o altri aventi titolo). Resta fermo l'obbligo del beneficiario di custodire presso la sede dell'impresa, per cinque anni dall'ultima scritturazione, il libretto di controllo e i documenti fiscali a corredo, ivi compreso l'e-DAS, ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 6, comma 5, del D.M. 454/2001.

Nei casi di seguito specificati, è comunque richiesto, sia per le istanze presentate direttamente dai beneficiari che per quelle presentate tramite i CAA, di allegare all'istanza:

- a) per le cooperative: elenco aggiornato dei soci per i quali si effettuano le lavorazioni, iscritti al registro delle Imprese e dotati di fascicolo SIAN, con indicazione del CUAA;
- b) per le aziende agricole di istituzioni pubbliche dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che consente l'accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti (finalità istituzionale dell'Ente);
- c) per i consorzi di bonifica e di irrigazione: relazione dettagliata con indicazione dei lavori e delle aree di intervento, individuazione di superfici e consumi;
- d) per le Imprese agromeccaniche (conto terzi): fatture per la rendicontazione dei quantitativi assegnati e prelevati in formato XML, con indicazione dei lavori effettuati e individuazione di superfici, ubicazione, colture e consumi per le aziende - clienti; indicazioni prescritte dall'art. 6 comma 4 del DM 454/2001. Tale documentazione è richiesta in relazione all'ultima assegnazione ricevuta e non ancora rendicontata;

Possono inoltre essere allegate all'istanza eventuali ulteriori dichiarazioni, sottoscritte nelle forme previste dalla legge.

CALCOLO ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO

L'assegnazione massima ottenibile, del quantitativo di carburante agricolo, è calcolata in automatico dall'algoritmo implementato sull'applicativo UMA Sicilia, raggiungibile all'URL (<https://quadrifoglio.regione.sicilia.it>), appositamente realizzato dal fornitore del prodotto, in base ai parametri ettaro/colture definiti dal D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018 e s.m.i, ed in relazione alle informazioni aggiornate contenute nel fascicolo aziendale (classe di potenza delle macchine, delle attrezzature in dotazione all'azienda, dalle colture praticate e dalla superfici SAU, dagli allevamenti zootecnici presenti e degli impianti per il riscaldamento delle serre). Il dettaglio del calcolo eseguito per la singola domanda è reso disponibile sul già menzionato applicativo informatico.

Nel caso di affidamento di determinate lavorazioni ad imprese agro-meccaniche o ad altri soggetti, e nel caso di utilizzo di tecniche colturali semplificate, che richiedono consumi inferiori a quelli medi standard, ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi

diritto possono richiedere un quantitativo di prodotto petrolifero inferiore a quello indicato nelle tabelle del

D.A. n. 24/GAB del 20/03/2018 e s.m.i., a cui viene, comunque, applicata la complessiva decurtazione del 23% disposta dalla legge 190/2014, art. 1, comma 384.

Per le colture autunno-vernine la richiesta di agevolazione dovrà essere effettuata separando le operazioni svolte entro il 31/12 da quelle svolte nell'anno successivo, utilizzando le lavorazioni aggiuntive per operazioni effettuate entro il 31/12.

La dichiarazione di avvenuto impiego e la richiesta di assegnazione costituiscono autocertificazione dei dati dichiarati e l'istruttoria verificherà i dati presenti nel sistema informativo.

I dati che non generano anomalie già presenti nel fascicolo aziendale sono da considerarsi certificati, fatto salvo gli esiti dei controlli a campione previsti dalla normativa.

In presenza di anomalie rilevate dal sistema, l'ufficio competente dovrà richiedere la documentazione necessaria per la loro risoluzione.

Il passaggio di conduzione di una particella da un'azienda ad un'altra durante l'anno dovrà essere valutato, per il carburante da assegnare, in relazione alla coltivazione praticata ed al completamento delle operazioni colturali prima del passaggio di conduzione (es. la particella coltivata a mais ceduta dopo il raccolto dà diritto al cedente a tutto il carburante previsto per il mais e al subentrante il carburante per le colture/operazioni da eseguire dopo la cessione).

Assegnazione carburante agricolo per allevamento (Complementarità)

In base al D.P.R. 917/86 l'attività rientra nel reddito agrario se il terreno connesso è potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario.

Il portale UMA Sicilia provvederà a calcolare in automatico le Unità Foraggiere prodotte in azienda, utilizzando la dichiarazione dei quintali di foraggio per ettaro ricavati dalla singola coltura specificata nel piano culturale.

Se le Unità Foraggiere prodotte in azienda non sono sufficienti a garantire almeno un quarto del fabbisogno necessario al sostentamento dell'allevamento occorre determinare la complementarità dell'allevamento calcolando la percentuale di reddito agrario prodotto. Il calcolo, effettuato in funzione del rapporto fra il numero dei capi allevati e la SAU aziendale, individua la percentuale del reddito agrario su quello complessivo e, di conseguenza, il quantitativo di carburante agricolo agevolato assegnabile.

Qualora il computo del valore di tale parametro preveda un ulteriore accertamento del carico zootecnico aziendale è possibile consultare il registro di stalla (eventualmente anche la dichiarazione dei redditi).

Per animali allevati si intendono quelli che nel corso dell'anno hanno concluso il ciclo di allevamento e rappresentano i capi tassabili da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Per le richieste di assegnazione di prodotto petrolifero riguardanti le attività di allevamento che non producono in azienda almeno un quarto del mangime necessario potrà essere richiesto, a cura del beneficiario, **il calcolo della complementarità**. La dimostrazione di svolgimento del calcolo dovrà essere allegata alla domanda con idonea documentazione.

Per tali voci di attività, l'assegnazione avverrà percentualmente in funzione del rapporto calcolato e a seguito della relativa istruttoria.

Assegnazione per allevamento animali con contratto di soccida

L'allevamento di bestiame si deve intendere come attività produttiva di reddito agrario ai fini fiscali ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi). Per la determinazione dei capi compatibili con il reddito agrario si fa riferimento al Decreto del MIPAF del

30/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai successivi decreti di aggiornamento biennale adottati ai sensi dell'art. 32, comma 3, del T.U.I.R.

Qualora il numero dei capi sia eccedente, il carburante agricolo per le lavorazioni connesse all'allevamento dovrà essere concesso in misura proporzionale.

Nel caso di contratti di soccida, è ammessa l'assegnazione anche per le attività di allevamento dei capi che spettano al soccidante nel caso in cui quest'ultimo svolga in proprio l'attività di allevatore, fatto comunque salvo il rispetto del limite stabilito dal T.U. delle imposte sui redditi.

Il Ministero delle finanze con R.M. n. 9/1266 del 26 luglio 1979 ha precisato che il regime di determinazione automatica del reddito di allevamento può essere applicato sia dal soccidante, il proprietario degli animali, che dal soccidario in via autonoma tra loro. Se il soccidario è titolare di reddito agrario in quanto è proprietario o affittuario in proprio del fondo, utilizza il proprio reddito agrario per la determinazione dei capi eccedenti. Se il soccidario è invece sprovvisto di reddito agrario, il soccidante dovrà comunicare al soccidario una quota del reddito agrario dei propri terreni (si applica la regola della conduzione associata di cui all'art. 33, D.P.R 917/86).

Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra

Il quantitativo assegnabile è calcolato in base ai metri cubi delle serre riscaldate e l'assegnazione sarà dimensionata per un massimo di quattro mesi l'anno. La misura del volume deve essere accuratamente calcolata procedendo alle misurazioni di area e altezza oppure visionando i progetti di costruzione. I metri cubi devono essere riferiti esclusivamente alle serre o a parte di esse dove si svolge l'effettiva coltivazione delle piante.

Il quantitativo di carburante agricolo massimo assegnabile è proposto tenendo in considerazione non solo il volume da riscaldare, ma anche il volume massimo riscaldabile calcolato a partire dalla potenza dei bruciatori presenti in azienda.

Dovrà essere verificata l'efficienza dei bruciatori attraverso l'acquisizione della certificazione dei consumi rilasciata da parte del costruttore.

Dalla documentazione prodotta deve risultare la superficie occupata ed il volume della serra. Per la cubatura delle serre riscaldate resta valida l'informazione proveniente dal Fascicolo Aziendale supportata da planimetria sottoscritta da un tecnico con elaborati delle sezioni.

Assegnazione carburante per colture irrigue

Per le colture che usufruiscono di irrigazione, ordinaria o di soccorso, si dovrà dichiarare la presenza di risorse idriche a servizio dell'azienda.

Qualora l'Utente richieda esplicitamente carburante agevolato per l'operazione di irrigazione attraverso l'uso di pompe a motore per il sollevamento e/o messa in pressione, ai fini dell'assegnazione del carburante è necessario che dimostri di essere in possesso del titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente competente comprovante la disponibilità di acqua per uso irriguo, allegando la documentazione relativa.

Qualora al momento della richiesta di concessione di carburante il beneficiario è in attesa del rilascio dell'autorizzazione dovrà allegare la copia della richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'attingimento presentata all'Ente competente ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso l'assegnazione è disposta con riserva e sotto condizione risolutiva: il titolo deve essere prodotto entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di attingimento e, in caso di diniego o di mancata produzione nel termine, si procede alla rideterminazione dei quantitativi spettanti e, ove il prodotto risulti già prelevato, alla comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il recupero dell'accisa.

Nel caso in cui l'azienda è provvista di invasi propri o vasche di raccolta, è sufficiente che l'utente presenti la documentazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, da cui risulta il non uso di acque superficiali e/o sotterranee definite pubbliche soggetto al regime di concessione dalla normativa

vigente.

Assegnazione carburante per ventole antibrina

Il combustibile potrà essere assegnato per un massimo di tre mesi l'anno, esclusivamente in base alle ore di utilizzo; la Ditta dovrà produrre, pertanto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le ore di utilizzo medie nell'anno solare precedente nonché copia dell'Attestazione di efficienza rilasciata da Ditta specializzata.

Assegnazione carburante per trattamenti fitosanitari e diserbi.

Per i trattamenti fitosanitari e Diserbi, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e del Piano di Azione Nazionale adottato con D.M. 22 gennaio 2014, a decorrere dal 26 novembre 2015 tutti coloro che entrano in contatto con i prodotti fitosanitari, sia come acquirenti e sia come utilizzatori, devono essere muniti di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Pertanto, gli utenti che chiedono carburante ad accisa agevolata per trattamenti fitosanitari e/o utilizzo di diserbanti, devono essere muniti di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) nonché di regolare attestazione di controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, in corso di validità.

Le copie della documentazione di cui sopra vanno allegate alla richiesta di concessione del carburante.

Tale condizione si applica sia per le aziende che praticano l'agricoltura convenzionale, che l'agricoltura biologica e la lotta integrata.

Maggiorazioni alle operazioni di campo e fuori campo

Per le caratteristiche geomorfologiche dei terreni, è necessario che siano definite per ogni particella catastale le caratteristiche geomorfologiche dei terreni relativamente alla struttura ed acclività. Pertanto, ai fini di una uniforme applicazione, si stabilisce che i dati possono essere acquisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per i terreni con contenuto in argilla superiore al 40% secondo la classificazione tessiturale USDA, allegare perizia a firma di tecnico agrario abilitato attestante le caratteristiche del suolo con analisi del terreno eseguita da laboratorio accreditato.

Per i terreni montani, la maggiorazione è consentita solo per i terreni situati ad un'altitudine superiore a 600 metri sul livello del mare.

Per la frammentazione fondiaria per tutte le operazioni svolte dalle imprese con aziende frammentate si potrà tenere conto dei trasferimenti extra aziendale.

I suddetti titoli abilitativi, forniti dall'utente beneficiario, devono essere obbligatoriamente allegati in pdf nella sezione "Riepilogo richiesta => Allegati vari" dell'applicativo UMA Sicilia

RICHIESTE DI CARBURANTE AGRICOLO DOPO IL 30 GIUGNO

Dopo il termine del 30 giugno possono richiedere l'assegnazione di carburante agricolo le ditte che:

- hanno presentato la dichiarazione dei consumi dell'anno precedente entro il 30 giugno;
- hanno ottenuto la qualifica di Utenti Motori Agricoli nell'anno solare in cui viene presentata la richiesta;

Per le Ditte che presentano la dichiarazione dei consumi dopo il 30 giugno l'Ufficio effettua segnalazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 141/2024; è comunque consentita l'assegnazione limitatamente alle sole lavorazioni ancora effettuabili.

Dopo il 30 giugno, potranno essere concesse assegnazioni a titolo di maggiorazione solo a coloro

che abbiano ottenuto assegnazioni per lo stesso anno, esclusivamente per le colture o le lavorazioni ancora effettuabili (escluse quelle già comunque comprese in precedenti assegnazioni) o a seguito di modifica della realtà aziendale, (aumento terreno condotto, eventi straordinari, ecc.).

In caso di significativa modifica della situazione aziendale che possa determinare, relativamente ai dati dichiarati, variazioni ai fini dell'assegnazione, l'imprenditore è tenuto a darne comunicazione presentando, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza modificativa, una richiesta di variazione, anche in senso negativo (riduzione assegnazione in caso di mancato prelievo) o rimanenza (in caso di prelievo già effettuato). Tale termine è aumentato a 6 mesi in caso di decesso del titolare e in tal caso la comunicazione deve essere effettuata dagli eredi aventi diritto.

Le modifiche della realtà aziendale devono essere comunicate nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 11, del D.M. 454/2001. Decorso inutilmente tale termine non si dà luogo ad assegnazioni correlate alla modifica, fermi restando gli effetti in riduzione.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale (asset aziendale), a qualsiasi titolo, tramite il Sistema Informativo Nazionale (SIAN) è da considerarsi comunicazione ai sensi dell'art. 2, commi 11 e 12 del DM 454/2001.

RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE

Per richiesta supplementare si intende l'istanza successiva alla prima.

Le richieste di assegnazione supplementare sono concesse solo per le lavorazioni ancora da eseguire e/o per i mesi che intercorrono dalla data della richiesta alla fine dell'anno di competenza.

L'assegnazione supplementare si verifica a seguito di eventuali variazioni dei parametri che determinano i quantitativi di assegnazione (aumento di superficie, aumento delle colture intercalari, aumento del bestiame, effettuazione di lavorazioni precedentemente non effettuate, rese possibili, ad esempio, con l'acquisto di una nuova macchina agricola, ecc.), si possono fare assegnazioni supplementari, tenendo conto del periodo di riferimento, ovvero, delle lavorazioni che devono ancora essere realizzate all'atto della domanda. Tali motivazioni devono essere specificate nella richiesta. La richiesta può essere effettuata anche senza aver prelevato tutto il carburante già assegnato in precedenza.

TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO - ORDINE DI CARBURANTE

Il "libretto di controllo" che è ora un "documento digitale" viene generato automaticamente dal sistema ed è disponibile per ogni soggetto ammesso all'agevolazione.

All'utente viene comunicato, all'indirizzo elettronico indicato nell'istanza, il rilascio dei quantitativi assegnati. Accedendo al sistema informativo si accede alle informazioni previste dall'art. 2 comma 2 del DM 454/2001, è comunque possibile stampare un pdf che riproduce, anche nel formato, il libretto di controllo cartaceo e che riporta i seguenti dati:

- generalità e relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;
- il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);
- i quantitativi dei prodotti ammessi ad impiego agevolato
- gli scarichi aggiornati

I titolari del libretto di controllo si riforniscono di carburanti agricoli presso i depositi, nei limiti delle assegnazioni determinate, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto informatizzato.

In seguito all'assegnazione del carburante agricolo, che come precedentemente detto si realizza

seguendo la procedura informatizzata, gli utenti UMA, dotati di apposite credenziali effettuano le ordinazioni dei carburanti assegnati attraverso lo stesso applicativo "UMA Sicilia" o tramite l'App "Uma Sicilia" al deposito commerciale/fiscale di propria fiducia, a sua volta accreditato al Sistema informativo "UMA Sicilia".

L'assegnazione del carburante all'esercente agricolo deve essere utilizzata nell'anno corrente, comunque, l'ultima fornitura deve essere compatibile con i consumi previsti dalle operazioni colturali previste nel periodo di coltivazione.

Acquisti di carburante ad uso agricolo, non compatibili con le operazioni colturali, saranno considerate come giacenze e detratte dall'assegnazione nell'anno successivo.

LA TRACCIATURA DEGLI SCARICHI AVVIENE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. **Autorizzazione dati al deposito:** La ditta/CAA indica nel sistema informativo il deposito prescelto
2. **Ordine carburante al deposito:** La ditta/CAA inserisce l'ordine di carburante.
3. **Gestione ordini:** Il deposito gestisce l'ordine ricevuto e provvede alla consegna del carburante richiesto alla ditta ordinante
4. **Registrazione scarico:** Il deposito registra lo scarico effettuato riportando la data, i litri, il tipo di carburante, ed allegando copia di fattura/e-DAS
5. **Conferma prelievi:** La ditta/CAA conferma l'avvenuta consegna del carburante ordinato

L'adempimento previsto dal DM 454/2001 art. 6 commi 1, 2, 3, 4 di annotare entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, sul libretto di controllo i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta, con la procedura digitale si intende assolta registrando gli ordini e gli scarichi come previsto dal paragrafo precedente. La registrazione dello scarico da parte del depositario accreditato sostituisce a ogni effetto la convalida con timbro e firma prevista dall'art. 6, comma 1, del D.M. 454/2001; la dematerializzazione del libretto di controllo trova fondamento nell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto e nelle disposizioni del CAD.

DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL CARBURANTE DELL'ANNO PRECEDENTE

Entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le aziende, che hanno beneficiato di carburanti agricoli agevolati nell'anno precedente, sono tenute a presentare, la dichiarazione di avvenuto prelievo e consumo del carburante agevolato assegnato nell'anno solare precedente, dichiarando, parimenti, le eventuali giacenze in essere al 31 dicembre.

Tale dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla richiesta di assegnazione per l'anno corrente.

La suddetta comunicazione non è dovuta nel caso di assenza di prelievi nell'anno di competenza e/o giacenze nell'anno solare precedente.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 454/2001, nonché di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, del D.lgs. n. 504/1995, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" saranno segnalati, alla Agenzia delle Dogane, competenti per territorio, i nominativi dei soggetti titolari di assegnazione per l'anno precedente, che, entro il 30 Giugno, di ogni anno, non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno precedente.

RICHIESTA CARBURANTE PER IMPRESE AGROMECCANICHE CONTOTERZISTE

Per le imprese agromeccaniche i carburanti agevolati spettano per le prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN).

Ne consegue che i carburanti utilizzati per lavori - anche agricoli – eseguiti per aziende non iscritte alla CCIAA / iscritte e non attive o per superfici aziendali non registrate in SIAN non possono beneficiare della riduzione di accisa.

Le imprese agro-meccaniche possono richiedere l'assegnazione di quantitativi di prodotti calcolati come da preventivo lavori compilato tramite il sistema informativo UMA-Sicilia.

Per le aziende esclusivamente agromeccaniche, che svolgono le lavorazioni in più province della Regione Sicilia, la competenza istruttoria e relativa assegnazione di carburante, compete all'Ispettorato Agricoltura della provincia presso la quale risulta l'iscrizione alla Camera di Commercio competente.

DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL CARBURANTE DELL'ANNO PRECEDENTE PER CONTO TERZI

Le imprese agromeccaniche non potranno rendicontare lavorazioni effettuate in aziende agricole non presenti nel Preventivo dei lavori. La “Rendicontazione lavorazioni effettuate a terzi” deve essere conforme al “Preventivo lavori da effettuare a terzi”, pertanto, entro il 30 ottobre, di ogni anno, devono aggiornare il preventivo dei lavori inserendo le aziende e le lavorazioni realmente effettuate e da effettuare entro il 31 dicembre.

Le imprese agromeccaniche all'atto della formulazione di ogni istanza successiva alla prima compilano nel sistema informativo “UMA Sicilia” un elenco, con specificazione di CUAA, partita IVA e numero REA degli esercenti imprese agricole in favore dei quali sono state eseguite le lavorazioni, indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, e allegano all'istanza le fatture relative ai lavori eseguiti in formato XML con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni e copia delle schede consuntivo relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni.

Le imprese agromeccaniche sono comunque tenute, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego relativa ai consumi dell'anno precedente non ancora giustificati, corredata della copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni.

La suddetta dichiarazione è dovuta anche nel caso di assenza di prelievi e/o consumi nell'anno solare precedente.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporterà la segnalazione alle competenti Autorità per gli adempimenti consequenziali.

Eventuali giacenze o rimanenze, al 31/12 non rendicontate entro il 30/06 dell'anno successivo saranno comunicate all'Agenzia delle Dogane per i consequenziali adempimenti. Le imprese di cui sopra potranno richiedere ulteriori assegnazioni nel corso dell'anno, previa rendicontazione dei consumi e delle eventuali giacenze.

ASSEGNAZIONI SUPPLEMENTARI DI CARBURANTE

Le assegnazioni supplementari di carburante agevolato, derivanti da avversità atmosferiche, da variazioni delle superfici coltivate, della consistenza degli allevamenti o delle operazioni da effettuare, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate dagli Uffici Regionali; nel caso di richieste scaturenti da avversità eccezionali, la definizione del procedimento istruttorio sarà subordinata alla formale segnalazione degli eccezionali eventi atmosferici o vulcanici al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, da parte dei competenti Ispettorati dell'Agricoltura, ai sensi della normativa in vigore (FSN o FSR), nonché alla successiva determinazione regionale di approvazione delle zone e delle colture per le quali gli Uffici regionali saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di assegnazione. I supplementi richiesti a seguito di avversità atmosferiche, vengono concessi tenendo conto dei dati aziendali dichiarati al momento della prima assegnazione.

Per tutte le altre variazioni dei parametri dai quali possono scaturire le richieste supplementari (variazione della superficie coltivata, della consistenza degli allevamenti o delle operazioni da effettuare, introduzione di colture intercalari), le assegnazioni supplementari terranno conto del periodo di riferimento, nonché delle lavorazioni che possono essere ancora effettuate dal momento della richiesta.

Qualora l'assegnazione dovesse risultare superiore al fabbisogno effettivo, in corso d'opera, l'Utente dovrà prelevare solo la quantità necessaria, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per gli abusi di carburante agevolato (art. 40 Dlgs n. 504/95, D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 e s.m.i.).

FURTO DI CARBURANTE AGEVOLATO

L'Utente deve denunciare il furto all'Autorità competente. Copia della denuncia deve essere allegata alla "Dichiarazione annuale di avvenuto impiego", nella quale il quantitativo sottratto è indicato con evidenza separata quale prodotto prelevato e non impiegato negli usi agevolati. L'Ufficio ne dà comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale recupero dell'accisa, non ricorrendo di regola i presupposti dell'abbuono di cui all'art. 4 del D.Lgs. 504/1995. L'Ufficio competente non è tenuto a reintegrare il carburante rubato.

CONTROLLI IN LOCO (EX POST)

In relazione alle istanze presentate, gli Uffici Regionali attuano controlli amministrativi, controlli in loco e controlli presso i soggetti agenti per delega, secondo le modalità, la modulistica e le checklist stabilite dal "Manuale delle procedure per l'esecuzione dei controlli" approvato con D.D.G. n. 1037/2026 del 19 febbraio 2026, al quale il presente capitolo rinvia per quanto non espressamente disciplinato.

Gli Ispettorati dell'Agricoltura effettueranno dei controlli (ex post) in loco presso le aziende beneficiarie di carburante agricolo agevolato.

Il controllo in loco è volto a verificare complessivamente la situazione aziendale rilevabile di fatto al momento del controllo e la sua compatibilità con i dati presenti nella domanda.

I controlli a campione sui Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) hanno lo scopo di verificare la corretta esecuzione dei compiti delegati affidati dalla Regione Siciliana con la sottoscrizione della Convenzione per la gestione dell'istruttoria delle domande di accesso al carburante agricolo agevolato e la detenzione e custodia del fascicolo di procedimento UMA.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali connesso ai procedimenti disciplinati dal presente manuale è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura; i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR. I CAA convenzionati operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sulla base di apposita clausola inserita nella Convenzione, che disciplina istruzioni, misure di sicurezza, sub-responsabili e restituzione o cancellazione dei dati alla cessazione del rapporto.

L'informativa agli interessati è resa sul Portale UMA Sicilia e in sede di presentazione dell'istanza. I dati sono conservati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento e per i successivi cinque anni previsti dalla normativa in materia di accise, salvi i diversi termini di conservazione stabiliti dalla disciplina di settore.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente manuale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione e sostituisce integralmente il manuale delle procedure approvato con D.D.G. n.

930/2022 del 15 marzo 2022, che è conseguentemente abrogato.

Le istanze già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore restano disciplinate dalle disposizioni previgenti, salvo che le presenti risultino più favorevoli al richiedente. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.M. 454/2001, al D.Lgs. 504/1995 e alle ulteriori disposizioni nazionali, regionali e unionali vigenti, nonché al “Manuale delle procedure per l'esecuzione dei controlli” approvato con D.D.G. n. 1037/2026.

COMUNICAZIONI - MODULISTICA- CONTATTI

L'Amministrazione rende disponibile tutte le comunicazioni rivolte agli utilizzatori del Sistema Informativo “UMA Sicilia” tramite il Portale e il proprio sito istituzionale raggiungibili con i seguenti link:

- <https://quadrifoglio.regione.sicilia.it>
- <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura>

Eventuali informazioni o richieste di supporto dovranno essere inoltrate tramite il sistema “Help Desk Quadrifoglio”.

Tutte le comunicazioni necessarie per l'esecuzione della presente procedura devono avvenire esclusivamente per posta elettronica certificata o per posta elettronica ordinaria, solo se esplicitamente specificato è possibile utilizzare altre modalità.

Al fine di assicurare unicità ai Procedimenti amministrativi dovrà essere utilizzata, esclusivamente, la modulistica che sarà resa disponibile nella sezione “Istruzioni e Modulistica” del Portale UMA Sicilia all'indirizzo <https://quadrifoglio.regione.sicilia.it>.

I manuali per l'utilizzo del Sistema Informativo UMA Sicilia sono disponibili nella sezione “Istruzioni e Modulistica”.

La lista dei contatti utili è disponibile nella sezione contatti del Portale UMA Sicilia (<https://quadrifoglio.regione.sicilia.it>)